

Alberto Scerbo

Uno sguardo oltre il “non luogo” del tempo della globalizzazione

1.

Da tempo sono stati decretati la fine o il tramonto della sovranità statale, dopo averne tracciato gli elementi connotativi della sua crisi o della sua metamorfosi¹. Sicuramente il contributo più incisivo a questo fenomeno è derivato dai processi di globalizzazione², che hanno favorito la formazione di una sostanziale “indifferenza rispetto ai luoghi”, provocando la percezione dell’assenza di confini³, dove il centro è costituito da un “non luogo”. Con l’esito di rompere il tradizionale equilibrio fondato sulla costruzione dello Stato moderno, per dare origine ad una società deterritorializzata. In tal modo la società globale si presenta come una “società senza Stato” o come una “molteplicità senza unità”⁴, in cui all’evanescenza dell’aspetto spaziale corrisponde l’annullamento del fattore temporale, continuamente consumato nella dispersione dell’istantaneità.

Senza ombra di dubbio questi mutamenti sono stati dettati dall’imperialismo dell’economia, che, imponendo un “fondamentalismo del mercato”, ha provocato la progressiva liberalizzazione delle attività economiche, l’espansione dei mercati internazionali e la prevalenza delle esigenze legate agli interessi finanziari e commerciali rilevanti sul piano globale⁵. Ciò fornisce la chiave di lettura del rapporto di forte asimmetria esistente tra i soggetti detentori della forza economica e gli individui titolari della capacità di consumo⁶. Spiega, altresì, come gli interessi dei

1 A questo proposito si ricordano i contributi di AA.VV., *Crisi e metamorfosi della sovranità*, Milano 1996, L. Ferraioli, *La sovranità nel mondo moderno*, Bari 1997, G.M. Cazzaniga (a cura di), *Metamorfosi della sovranità: tra stato nazionale e ordinamenti giuridici mondiali*, Pisa 1999, G. Silvestri, *Lo stato senza principe: la sovranità dei valori nelle democrazie pluraliste*, Torino 2005.

2 Sul problema cfr. A. Giddens, *Il mondo che cambia: come la globalizzazione ridisegna la nostra vita*, Bologna 2000, Z. Bauman, *Dentro la globalizzazione: le conseguenze sulle persone*, Roma-Bari 2001, C. A. Morand (a cura di), *Le droit saisi par la mondialisation*, Bruxelles, Bruylant, 2001, A. Baldassarre, *Globalizzazione contro democrazia*, Roma-Bari 2002, A. Sen, *Globalizzazione e libertà*, Milano 2003, U. Beck, *Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria*, Bari 2009 e *Conditio humana. Il rischio dell’età globale*, Roma-Bari 2011.

3 In merito N. Irti, *Le categorie giuridiche della globalizzazione*, in G. Torresetti (a cura di), *Diritto, politica e realtà sociale nell’epoca della globalizzazione*, Macerata 2008, soprattutto p. 64.

4 Cfr. M. Mc Luhan, B.R. Powers, *Il villaggio globale*, Milano 1989 e A.M. Slaughter, *A New World Order*, Princeton 2004.

5 In questo senso C. Offe, *Modernity and the State: East, West*, Cambridge 1996, p. 37.

6 Un’analisi dettagliata è svolta da Z. Bauman, *Consumo, dunque sono*, Roma-Bari 2008.

paesi più ricchi si siano affermati a discapito dei paesi deboli e come si sia radicato un generale disinteresse per la sorte delle diverse forme di povertà del mondo, con un allargamento dei livelli di disuguaglianza e della sfera del disagio⁷.

La supremazia esercitata dal capitale finanziario si è dimostrata un esiziale elemento disgregativo, dal momento che ha provocato l'effettivo snaturamento delle categorie della politica, poiché ha inciso in profondità sulla struttura tradizionale del soggetto pubblico, che è stato, per così dire, "privatizzato" e, quindi, sottoposto ai limiti e ai vincoli di soggetti in posizione di effettiva supremazia⁸. E pertanto il potere tende sempre più a spersonalizzarsi, con la delineaazione di un assetto di circuiti e di espressioni giuridiche frammentato e a carattere esplosivamente multidimensionale. Il "sistema multilivello"⁹ che si è andato componendo ha affiancato, in alcuni casi letteralmente soppiantandoli, al potere statale e ai tradizionali organismi sovranazionali e internazionali un insieme variegato di enti, dotati di differente natura, ma tutti anche di specifica autonomia, con precisa ed estesa competenza settoriale.

A questa condizione dei soggetti pubblici ha fatto da contraltare la "pubblicizzazione" dei soggetti privati, con effetti differenti, ed a volte anche perversi. Il più immediato discende dalla spoliticizzazione degli organi della decisione, da cui è derivata la sfrenata tecnicizzazione del potere normativo, che ha condotto, sul piano internazionale, al trasferimento del potere decisionale nelle mani degli esperti inseriti all'interno degli enti di settore specializzati e delle organizzazioni intergovernative¹⁰. Ma questa rotazione di competenze, che si intravede distintamente anche nel momento in cui si procede alla fissazione degli *standards* internazionali in materie di interesse comune, ha la più estesa visibilità all'interno del mercato globale, dove è prevalsa la produzione tecnocratica di regole, al fine di assicurare una uniformità transnazionale. Lo sconfinamento irrefrenabile delle imprese multinazionali e la necessità di creare un ordine artificiale nel mondo virtuale degli affari ha definito la struttura dello "spazio giuridico globale" secondo criteri ispirati alla *lex mercatoria*¹¹. E pertanto "alla mediazione politica degli interessi in gioco

7 Così L. Gallino, *Globalizzazione e disuguaglianze*, Roma-Bari 2000 e J.E. Stiglitz, *La globalizzazione e i suoi oppositori*, Torino 2002. Dello stesso autore si ricorda anche il più recente *Globalizzazione*, Roma 2011.

8 Puntuali osservazioni sono svolte da G. Zagrebelsky, *Contro la dittatura del presente. Perché è necessario un discorso sui fini*, Roma-Bari 2014.

9 Fondamentale è lo studio I. Pernice, *Multilevel Constitutionalism and the Treaty of Amsterdam: European Constitution – Making revisited?*, in "Common Market Law Review", 1999, a cui hanno seguito *Multilevel Constitutionalism in the European Union*, in "European Law Review", 2002 e *The Treaty of Lisbon: Multilevel Constitutionalism in Action*, in "Columbia Journal of European Law", 2009, n. 3. Si possono ricordare anche P. Bilancia, E. De Marco (a cura di), *La tutela multilivello dei diritti*, Milano 2004 e A. D'Atena, *Costituzionalismo multilivello e dinamiche istituzionali*, Torino 2007.

10 Cfr. al riguardo gli scritti di M. Koskenniemi, *Global Governance and Public International Law*, "Kritische Justiz", 2004, e *The Fate of Public International Law: Between Technique and Politics*, in "The Modern Law Review", 2007, n.1. Per un'indagine critica del pensiero di questo autore si rinvia a M. La Torre (a cura di), *Tra apologia e utopia. Forma e decisione nel diritto internazionale (il contributo di Martti Koskenniemi)*, Napoli 2013.

11 Al riguardo v. F. Galgano, *La lex mercatoria*, Bologna 1993 e S. Cassese, *Lo spazio*

– è subentrata – la mediazione culturale dei giuristi”¹², ai quali è stato affidato il compito di svolgere la funzione regolativa dei mercati internazionali. Con l’effetto di rinvenire nella tecnica contrattuale lo strumento di unità giuridica del sistema economico, ma anche un mezzo di trasformazione, attraverso la formalizzazione continua di modelli innovativi, creativi di *new properties*. Ancor più grave è, però, che il capovolgimento delle posizioni e, di conseguenza, delle relazioni tra “pubblico” e “privato” ha configurato una vera e propria abdicazione degli Stati e degli stessi organismi sovranazionali in favore di organizzazioni tecnocratiche professionali come le agenzie di *rating*, che, prive di ogni remora di carattere etico, esercitano, attraverso l’offerta di analisi finanziarie strumentalmente orientate, un’azione incontrollata, e di più assolutamente ingovernabile, di manipolazione del mercato.

La raffigurazione del modello politico e giuridico del mondo globalizzato si complica ulteriormente nel momento in cui ci si avvede che i cambiamenti concernono contemporaneamente tanto il lato attivo quanto quello passivo dei processi decisionali. Difatti, alla parcellizzazione dei soggetti funzionalmente deputati alla definizione del singolo apparato regolativo con operatività globale fa riscontro l’estensione e diversificazione dei destinatari degli atti normativi, non più circoscritti unicamente agli stati, ma coinvolgenti una pluralità di attori sociali, dagli individui in quanto tali alle imprese, ma al loro interno anche a singole e limitate categorie, come i consumatori, le compagnie o i gruppi economici.

La disomogeneità dell’apparato giuridico del tempo della globalizzazione provoca, inoltre, due risultati divergenti, che finiscono, però, per sovrapporsi, quasi a formare una gabbia restrittiva delle libertà individuali. La moltiplicazione dei soggetti dotati della capacità decisionale intercetta, e si interseca con, il potere normativo delle forze economiche dominanti nel mondo, che, sorvolando al di sopra degli ambiti statali, e ponendosi al di là delle barriere internazionali, si riveste del carattere della tendenziale incontrollabilità. Al contempo, tutto ciò ha alimentato forme di reazione collettiva, che si sono esplicitate in movimenti di protesta e di resistenza civica, che “segnalano l’emergere di una serie di contro-movimenti diretti contro gli aspetti distruttivi della differenziazione funzionale. Questi contro-movimenti diretti forzano i sistemi sociali espansivi in un’auto-restrizione”¹³.

Lo sconfinamento “impersonale” della dimensione globale si scontra, così, con il recupero di una differente soggettività transnazionale, che è strenuamente impegnata ad innestare processi frenanti e a configurare modelli alternativi di sviluppo e di organizzazione di vita. E così incrocia e valorizza il naturale ripiegamento nello spazio locale, dettato dalla necessità di trovare un rifugio per l’affermazione dell’identità, individuale e collettiva, e per la riconquista delle radici territoriali¹⁴.

giuridico globale, Roma-Bari 2003.

12 F. Galgano, *I caratteri della giuridicità nell’epoca della globalizzazione*, in G. Torresetti (a cura di), *Diritto, politica e realtà sociale nell’epoca della globalizzazione*, cit., p. 183.

13 G. Teubner, *Giustizia nell’era del capitalismo globale?*, “European Journal of Legal Studies”, 2008, n. 3, p. 5.

14 Al riguardo si rinvia ai lavori di D. Held – A.G. Mc Grew (a cura di), *Globalismo e antiglobalismo*, Bologna 2001 e I. Clark, *Globalizzazione e frammentazione: le relazioni interna-*

Il quadro così delineato mette in rilievo per un verso il superamento della dimensione statale e per l'altro l'insufficienza del modo tradizionale di intendere l'ordinamento internazionale. Per una definizione del panorama offerto dal mondo globalizzato si è ritenuto necessario, così, abbandonare la rigidità dei concetti chiusi di stato e comunità di stati per ripiegare sulla flessibilità della nozione aperta di *governance* globale. Ciò si riverbera in maniera precisa in campo giuridico, dove l'abituale raffigurazione piramidale delle fonti del diritto è stata sostituita dall'immagine della rete¹⁵ o da altre rappresentazioni figurative o ancora si è andata profilando come relazione di contrasto tra "diritto ape" e "diritto ragno"¹⁶. Con una unitaria visione di sottofondo, però, diretta essenzialmente a rilevare come il linguaggio giuridico della modernità sia incapace di descrivere la complessità della contemporaneità. L'ordine derivante dalla costruzione sistematica proposta dalle prospettive di ricerca "scientificamente" indirizzate è scavalcato dal magma turbinoso delle manifestazioni plurime di giuridicità, che invoca una differente chiave di lettura, riconducibile concettualmente all'idea di equilibrio sintetico¹⁷, perseguito con gli strumenti delle prassi comunicative o degli schemi procedurali o ancora dei modelli cooperativi.

2.

Le difficoltà avvertite di fronte allo scenario offerto dalla molteplicità complessa della fenomenologia giuridica di questo tempo rappresentano la giustificazione più immediata per il lavoro dei giuristi alla ricerca di soluzioni unitarie. La *global governance* suscita evidentemente l'aspirazione ad una spiegazione e ad una "ordinata" risistemazione di carattere globale. Non meraviglia, quindi, il tentativo di concettualizzare una *global administrative law*, intesa come il complesso di meccanismi, principi, pratiche, capace di "*promote or otherwise affect the accountability of global administrative bodies*"¹⁸, sulla base del presupposto che la *global governance* può essere intesa come amministrazione e che essa è spesso organizzata e modellata secondo principi aventi il carattere tipico di una "*administrative law*"¹⁹.

Si è inteso intravedere nel diritto globale amministrativo una modalità specifica di tutela dei privati rispetto all'incombente dominio dei soggetti pubblici, attraverso la previsione di principi comuni imposti agli Stati o mediante l'imposizione

zionali nel XX secolo, Bologna 2001.

15 L'idea risale a F. Ost, M. van De Kerchove, *De la pyramide au réseau? Pour une théorie dialectique du droit*, Bruxelles 2002.

16 In questo senso M. R. Ferrarese, *Diritto sconfinato. Inventiva giuridica e spazi nel mondo globale*, Roma-Bari 2006.

17 Di equilibrio parla B. Montanari, *Dall'ordinamento alla governance. Uno slittamento di piani*, in "Europa e diritto privato", 2012, n. 2.

18 B. Kingsbury, N. Krisch, R.B. Stewart, *The Emergence of Global Administrative Law*, in "Law and Contemporary Problems", 2005, p. 17.

19 Cfr. N. Krisch and B. Kingsbury, *Introduction: Global Governance and Global Administrative Law in the International Legal Order*, in "The European Journal of International Law", 2006, n. 1, p. 2.

di vincoli alle organizzazioni globali in seguito alla partecipazione diretta delle rappresentanze dei privati alle procedure di formazione delle regole²⁰. Si è rilevato, però, che “un diritto globale *amministrativo* inteso come l’insieme delle norme *sostantive* che sono emanate dalle varie agenzie, organismi e organizzazioni globali, espone il lato *strumentale* di un diritto funzionale agli obiettivi regolativi della *governance*. Un denso strato normativo che taglia trasversalmente il globo: un mondo “piatto” e amministrato – dove le differenti istituzioni si prospettano provviste di – un’aspirazione all’universalità su un frammento della prassi umana che non si radica *in nessun luogo* in particolare”²¹.

Ciò mette in rilievo il fatto che in tal modo si impone una sorta di sostituzione dell’azione politica con l’azione amministrativa, per la quale all’idea del bene comune si sovrappone l’interesse apparentemente “neutro” dell’organizzazione globale. In verità l’amministrazione comporta l’equiparazione di cose e persone in una funzione del tutto strumentale, perché indirizzata al perseguimento di fini predeterminati, coincidenti con gli interessi del/i potere/i. Si può discutere se tali poteri risalgono, in un modo o nell’altro, agli Stati o finiscono per riferirsi a centri di imputazione ulteriori, ma è fuor di dubbio che essi appaiono connotati da una capacità impositiva che risponde alle ragioni di chi detiene le leve della decisione; le voci provenienti dal basso, dai singoli individui e dalle collettività, non si sovrappongono, né, tantomeno, si equivalgono e sono oggetto di attenzione solamente per trasmettere l’illusione di un ascolto in realtà inesistente. Soprattutto perché nel mondo globalizzato l’interesse comune teoricamente sostenuto dalla politica è stato soppiantato dal fine utilitaristico, e di per sé particolaristico, del ragionamento economico.

La prospettiva del diritto globale amministrativo si è formata in opposizione all’ambizione olistica di costruire un comprensivo e giustificato ordine politico per il tramite di un processo di valore costituzionale²². Quest’ultimo si prospetta come una radicalizzazione dell’ispirazione kantiana del diritto cosmopolitico, che transita nell’immaginazione di un nuovo “ordinamento giuridico globale”²³ ed approda, con il contributo della riflessione sociologico-politica, all’ipotetica istituzionalizzazione di un costituzionalismo globale²⁴.

Tale processo di costituzionalizzazione è favorito dal fatto che, accanto all’ampliamento dello “spazio giuridico globale”, si è compiuta l’effettiva emersione di uno “spazio giudiziario globale”, in cui si assiste all’intersecazione tra giurisdizioni nazionali e giurisdizioni sovranazionali e internazionali. In un processo che non è

20 Si rinvia, tra gli altri, ai lavori di S. Cassese, *Il diritto amministrativo globale: una introduzione*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2005, n. 2, e di S. Battini, *Le due anime del diritto amministrativo globale*, in AA.VV., *Il diritto amministrativo oltre i confini*, Giuffrè, Milano 2008.

21 G. Palombella, *Il Senso dei limiti (giuridici). Dagli stati alla governance globale*, in A. Scerbo (a cura di), *Diritto e politica. Le dimensioni del potere*, Milano 2014, p. 122.

22 Cfr. N. Krisch, *Global Administrative Law and the Constitutional Ambition*, Law Society and Economy Working Papers, 2009, in particolare p. 11.

23 Il richiamo è a J. Habermas, *La costellazione postnazionale*, Milano 1999.

24 Tale prospettiva è avanzata da A. Giddens, *Le conseguenze della modernità*, Bologna 1994 e D. Held, *Democrazia e ordine globale. Dallo Stato moderno al governo cosmopolitico*, Trieste 1999.

più di separazione, né di relazione gerarchica, ma di continua interferenza, senza la possibilità di individuare precisi criteri ordinatori. E, poiché le distinte Corti operano in una condizione di sostanziale vuoto normativo, si procede, in piena autonomia ed in modo discrezionale, all'elaborazione di principi e dottrine idonei ad orientarsi nella Babele della nuova "governance giudiziaria"²⁵. Il coinvolgimento in questo ambito di organismi "quasi-giudiziari"²⁶, l'aspirazione alla graduale globalizzazione per settore delle regole giuridiche e la spinta verso forme di costituzionalismo societario²⁷ incentivano il superamento delle forme tipiche del costituzionalismo nazionale per sperimentare assetti istituzionali, forme organizzative e strutture giuridiche coerenti con l'evoluzione di una società globalizzata.

Vi è accordo generale in dottrina, in coincidenza con le prassi della politica e con le argomentazioni a sostegno delle scelte del diritto attuate nella dimensione della transnazionalità, sull'indicazione dei diritti umani quale fattore costitutivo e autentico fondamento di un assetto giuridico globale unitario. In considerazione anche del fatto che tali diritti si pongono per tutti come "indiscutibili" e, quindi, appaiono capaci di definire un'area non strumentale del diritto, universalmente valida, idonea a realizzare una vera unificazione della pluralità degli interessi in gioco, ma ancor più ad accomunare tutti i diversi ed articolati organismi del mondo globale in un orizzonte di obblighi a protezione e tutela dell'intera umanità.

L'idea del costituzionalismo globale muove, così, nella direzione di una omogeneizzazione del diritto, sul presupposto dell'importanza di una ricomposizione della pluralità dei modelli ultrastatali. Al di là del fatto che questa soluzione si prospetta del tutto contrastante con la multiformità delle manifestazioni plurali della globalità e tende, inevitabilmente, ad appiattire la varietà sociale e culturale all'atto esistente, rimane inalterato il problema sempre dibattuto sul piano teorico, relativo all'assolutizzazione dei diritti umani. Non si può dimenticare, infatti, la matrice filosofica giusnaturalistica di questo catalogo di diritti; ma neppure si può sottacere la sua radice, che risiede nel patrimonio culturale del mondo occidentale; così come non si può disattendere la questione legata alla loro inefficacia pratica. Tali considerazioni rendono particolarmente difficoltoso pensare all'agevole costruzione di un consenso universale sui diritti umani come paradigma della costituzione politica globale. Capace, oltretutto, di impedire la loro strumentalizzazione ad opera dei diversi ambiti della sfera pubblica per la giustificazione di azioni e decisioni basate su interessi economici e su logiche di dominio.

Il costituzionalismo globale, come ogni altra forma di globalismo giuridico, presenta, quindi, un sostanziale carattere autoritativo, poiché favorisce, sulla base di

25 Il riferimento è al testo di A. Cassese, *Oltre Babele. Il giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale*, Roma 2009.

26 Cfr. A. von Bogdandy, *Law and Politics in the WTO: Strategies to Cope with a Deficient Relationship*, in "Max Planck Yearbook of United Nations Law", 2001.

27 Il tema è sviluppato da D. Sciulli, *Theory of Societal Constitutionalism*, Cambridge 1992 e ripreso da G. Teubner, *La cultura del diritto nell'epoca della globalizzazione. L'emergere delle costituzioni civili*, Roma 2005 e *Nuovi conflitti costituzionali. Norme fondamentali dei regimi transnazionali*, Milano 2012.

un convenzionale processo di integrazione, la formazione di un diritto dotato di un ben individuato sistemi di valori, rappresentativo di una nozione partigiana di bene, proteso essenzialmente ad assicurare la prevalenza dei soggetti più forti. Oltretutto, tale prospettiva, come è stato sottolineato da più parti, nel creare una forzata unitarietà, svislisce l'autonomia operativa degli ordini giuridici statali e regionali ed annulla la capacità di emersione ed affermazione delle differenze. Si intuisce per quale ragione, quindi, è stata avanzata la proposta di un concetto cooperativo di *Rule of law*, in grado di “frenare il diritto per mezzo del diritto” e di scoprire e mettere in relazione le “buone ragioni” relative al merito delle questioni²⁸. Tale visione si propone di spostare l'attenzione dal piano formale a quello sostanziale e di tenere conto di tutte le posizioni e di tutti gli interessi in gioco, in modo tale da impedire l'annullamento delle alterità all'interno di un processo di uniformità giuridica.

Proprio in virtù di questi aspetti, il rifiuto di una soluzione unitaria ha spinto in direzione di una prospettiva fluida, allo scopo principale di stabilire una comunicazione tra fonti giuridiche formali e materiali, con l'intenzione di realizzare l'integrazione tra le tradizionali espressioni del diritto e le nuove manifestazioni giuridiche. Il bisogno di garantire un processo di interpenetrazione tra livelli diversi di giuridicità e, al contempo, di dare veste di legittimità all'incontro strategico tra soggetti istituzionali e soggetti non istituzionali, si è tradotto nella teorizzazione e formulazione del “*soft law*”, definito come il “complesso di strumenti, tecniche regolative e fonti di produzione contenenti regole di condotta che, pur contenuti in documenti ufficiali privi di forza vincolante, sono in grado di ottenere effetti pratici concreti, quali la capacità di indirizzare e orientare i comportamenti dei destinatari dei loro precetti”²⁹.

Si tratta, in verità, del tentativo di ridare ordine al paventato disordine anarchico³⁰ della realtà globale e di individuare una modalità di gestione dei processi decisionali diverso da quello definito dalle forme usuali di derivazione costituzionale³¹. Più in profondità, si è inteso riconoscere la forza del diritto e si è voluto operare in direzione del ridimensionamento delle ragioni dell'economia, in modo tale da impedire lo stravolgimento della consueta, e conosciuta, struttura del diritto ed evitare l'elaborazione di nuove costruzioni giuridiche, che potrebbero sconfinare in rinnovate forme di autoritarismo o in illusorie formule utopistiche.

L'idea finale è costituita dalla volontà di non adeguarsi al “disordine” globale e di non cedere alla tentazione dell'abbandono delle categorie della modernità, ma di riformulare un diverso “ordine” giuridico transnazionale, poroso, elastico e a base pluralistica, capace di consentire l'interazione e il bilanciamento tra le espressioni

28 Così Palombella nel saggio sopra citato.

29 F. Snyder, *Soft law and Institutional Practice in the European Community*, Dordrecht 1994, p. 198. Negli stessi termini D. M. Trubek, P. Cottrel, M. Nance, “*Soft law*”, “*Hard law*” and *European Integration: Toward a Theory of Hybridity*, University of Wisconsin Legal Studies Research Paper, 2005.

30 Cfr. J. Gold, *Strengthening the Soft International Law of Exchange Arrangements*, “*American Journal of International Law*”, 1983, vol. 77, n. 3, p. 443.

31 Cfr. R. Bin, *Soft law, no law*, Torino 2009.

morbide e attenuate del diritto con i principi e i diritti provenienti dall'*hard law*³², fondato sulla valorizzazione del carattere interattivo del diritto e sull'esaltazione degli aspetti comunicativi. Diventa, pertanto, fondamentale il perseguimento di un processo relazionale tra gli ordinamenti giuridici tradizionali e la molteplicità mutevole della *governance* globale, dove il confronto e lo scambio in un'ottica di reciproca integrazione sono lo strumento per l'attuazione di una condizione di equilibrio, su cui si erge come parametro valutativo il rispetto e l'attuazione dei diritti fondamentali, che improntano ed orientano ogni decisione di carattere giuridico.

Questa prospettiva apre la strada ad un ripensamento degli elementi significativi degli ordinamenti giuridici nazionali, ma anche alla rivalutazione della struttura degli ordinamenti giuridici regionali e internazionali. Al contempo fa comprendere, però, la necessità di non ricomporre con modalità totalmente nuove gli assetti giuridici del mondo globalizzato, adattandosi passivamente alle costruzioni di fatto prodotte dalla *governance* globale, né di fornire una giustificazione "razionale" ad una confusione strumentalmente orientata verso l'esercizio di un ruolo di supremazia, spesso alimentato dalle ragioni dell'economia.

Si sottolinea, in fondo, che la multidimensionalità del diritto nella contemporaneità si compone di relazioni che non si sviluppano esclusivamente in senso orizzontale, ma continuano a manifestarsi anche secondo una direzione di tipo verticale, sicché al riconoscimento dell'autonomia di ogni ordine si deve affiancare il ripensamento in senso problematico dei contenuti dei regimi concorrenti. Occorre uscire dalla logica delle contrapposizioni, per accorgersi che le espressioni giuridiche dei sistemi globali non sono necessariamente sostenute da motivi di tipo universalistico, ma, al contrario, da finalità di stretta funzionalità, che esprimono posizioni settarie e settoriali, del tutto disinteressate a formare una prospettiva unitaria. E, dall'altra parte, che gli ordinamenti giuridici prodotti dalla modernità possono assurgere a ruoli rivestiti del crisma della generalità, tanto da potersi indirizzare verso la predisposizione di un apparato di limiti e di controlli nei riguardi degli interventi dettati dalla dichiarata "neutralità indifferente" delle esigenze della globalità.

3.

A questo punto ci si accorge che, se è vero che non sussiste discussione sulla descrizione dei complessi e multivariati fenomeni connessi al tempo della globalizzazione, è altrettanto corrispondente alla realtà non solamente la diversità di analisi sul piano prescrittivo, ma ora anche l'interpretazione degli esiti dei processi che accompagnano lo sviluppo politico e giuridico dell'attualità. Di fronte all'incalzare degli effetti negativi, tanto economici che sociali, che colpiscono indistintamente le diverse aree del mondo, si è fatto strada un più radicato atteggiamento di rifiuto dell'ineluttabilità degli assetti globali. Al contempo, si è avviata una riflessione sul

32 In questo senso B. Pastore, *Soft law, gradi di normatività, teorie delle fonti*, "Lavoro e diritto", 2003, n. 1.

reale contenuto del presunto “disordine” mondiale, per comprendere che forse il frettoloso peana recitato per le categorie del politico e del giuridico proposte dalla modernità ha consentito la lettura dei mutamenti intervenuti nella fase più recente della post-modernità, ma ha generalmente impedito l’esercizio dello spirito critico. Quasi che fosse scontato assumere per inevitabile lo stato di cose esistente e procedere alla ricerca di nuove chiavi concettuali da adattare, in assenza di un’effettiva possibilità di governare tali processi.

Gli stessi tentativi di ricomposizione di un nuovo “ordine globale”, sopra accennati, si prospettano, però, o come una superfetazione dei modelli sperimentati nell’ambito statale o come l’espressione della volontà di difendere e rivalutare il ruolo ed i compiti dell’ordine statale. E allora è forse opportuno considerare quanta importanza possa rivestire la presenza del soggetto Stato nella valutazione e negli interventi da attuare a proposito delle dinamiche globali, pur riconoscendo la sopravvenienza di cambiamenti radicali in merito ai caratteri costitutivi della sua struttura³³. E quindi rielaborare anche il tema della sovranità secondo un approccio prospettico differente.

A tale riguardo può venire in soccorso la lucida analisi di Bauman, che individua nella società contemporanea il modello della “modernità liquida”, caratterizzato dalla “deregolamentazione, liberalizzazione, flessibilità, accresciuta fluidità, totale apertura dei mercati finanziario, immobiliare e del lavoro, minore pressione fiscale (...)”; o dalle tecniche che permettono al sistema e ai suoi liberi agenti di sfuggire a qualsiasi forma di coinvolgimento, di evitarsi a vicenda anziché incontrarsi³⁴. Questo schema può applicarsi anche alle dinamiche della sfera del politico³⁵, poiché la “nuova leggerezza e fluidità di un potere sempre più mobile, sdruciolevole, mutevole, evasivo”³⁶ modifica il contenuto delle regole del gioco, al punto da poter intravedere la realizzazione di una vera e propria “sovranità liquida”, connotata dall’ indefinita dispersione dei luoghi della decisione. Che non significa la riduzione dei luoghi della decisione, ma, all’opposto, la moltiplicazione dei luoghi e dei campi del decidere.

Con un effetto paradossale, ma ormai palese. Infatti, non si avverte in alcun modo l’invocata estinzione *della* sovranità statale, al contrario si percepisce una condizione di soffocamento a causa della sovrapposizione *delle* sovranità. Si coglie, in realtà, la continua osmosi e lo scambio di posizioni tra vecchie e nuove autorità, che si legano reciprocamente per ragioni di interesse, ma si intuisce inoltre che negli spazi in cui si impone la volontà di soggetti altri rispetto a quelli tradizionali, il declino della sovranità è solamente apparente e costituisce invece uno strumento occulto di giustificazione di scelte altrimenti non percorribili. Tutto ciò ha alimentato sostanziali innovazioni nel gioco della macchina politica, indirizzate verso l’esplosione della te-

33 Si rimanda alle riflessioni di P.P. Portinaro, *Il labirinto delle istituzioni nella storia europea*, Bologna 2007.

34 Z. Bauman, *Modernità liquida*, Roma-Bari 2005, p. X.

35 Dall’idea della modernità liquida Bauman deduce una serie di applicazioni specifiche in una pluralità di campi, che sviluppa nei volumi *Amore liquido. Sulla fragilità dei legami affettivi*, Roma-Bari 2004, *Vita liquida*, Roma-Bari 2006 e *Paura liquida*, Roma-Bari 2008.

36 Z. Bauman, *Modernità liquida*, cit., p. XXI.

oria della necessità di una estesa, o forse “assoluta” libertà del potere, coincidente, per un verso, con la restrizione o l’interpretazione “utilitaristica” delle regole della democrazia e, per l’altro, con l’oscuramento del diritto o, meno drasticamente, con l’uso del tutto asservito degli strumenti giuridici. In questa ottica va letta la teorizzazione di un’idea di democrazia, interna ed esterna, di tipo trasversale, espressiva del processo di mondializzazione³⁷, ma, di più, la progressiva azione di espropriazione perpetrata nei riguardi degli organismi rappresentativi della “volontà popolare”, finalizzata all’esercizio di un potere privo di limiti ed esente da controlli. In tal modo la carenza o la totale assenza di democrazia non costituiscono più un’eccezione, ma sono diventati il canone principale di funzionamento della politica. Con la conseguenza di azzerare il confronto tra le parti e di annullare ogni possibile processo comunicativo, che rivela, però, come la praticabilità di soluzioni dialogiche è configurabile solamente “in alto”, tra soggetti rivestiti di capacità decisionale, con l’esclusione, invece, di qualsiasi interferenza proveniente “dal basso”.

Le ombre di un sistema diluito ed espanso di potere non hanno, perciò, modificato le logiche che presiedono ai rapporti di forza, né hanno di fatto allargato i centri di imputazione decisionale, ma, più semplicemente, hanno svolto un’azione di mascheramento dei veri soggetti che impongono il proprio volere. E a ciò fa da contraltare la contestuale rarefazione dei contrappesi ideati per contenere le derive autoritarie ed arbitrarie. Con il risultato finale di creare un metodo operativo incentrato sulla giustificazione intrinseca di qualsiasi decisione, che trova, apoditticamente, in un imprecisato altrove la propria ragion d’essere: in un gioco di rinvii che finisce per “eludere qualsiasi imputazione di responsabilità politica”³⁸.

La polverizzazione delle forme della modernità fa intravedere, quindi, il “volto brutto” del potere, che diventa, per un verso, sfuggente e indistinto, e per l’altro tentacolare ed ancor più invasivo. Di fronte alla combinazione di questi fattori, contrastanti e al tempo stesso coincidenti, “le sovranità” si prospettano sempre più incumbenti e inespugnabili, di modo che tanto i singoli quanto le collettività avvertono il peso, quasi ineluttabile, di un potere del tutto oppressivo, per il quale, come ammonisce Aristotele, tra chi comanda e chi obbedisce si instaura il rapporto che c’è tra il libero e lo schiavo, tra il soggetto e l’oggetto del dominio, tra il fine e lo strumento dell’azione.

Di tale quadro costituisce una plastica rappresentazione la strutturazione della *governance* globale, che, ad un’attenta indagine dei suoi contenuti, dimostra un’accentuata autoreferenzialità, che costituisce al contempo la causa e l’effetto dell’assenza di reale trasparenza, della vaghezza delle forme procedurali, dell’inadeguatezza delle motivazioni a supporto delle scelte decisionali e soprattutto dell’evaporazione di ogni modalità di controllo.

In questo contesto paludoso la forma Stato può riconquistare una posizione di rilievo, soprattutto in considerazione delle metamorfosi che hanno riguardato il prin-

37 D. Mockle, *Mondialisation et État de Droit*, in Id. (a cura di), *Mondialisation et État de Droit*, Bruxelles 2002, p. 73.

38 A. Andronico, *Viaggio al termine del diritto. Saggio sulla governance*, Torino 2012, p. 146.

cipio di sovranità, che al giorno d’oggi sembra potersi, e forse anche doversi, indirizzare, per riacquistare di senso, verso il principale obiettivo della tutela dei diritti. In questa direzione diventa centrale smascherare la presunta abdicazione della politica alle ragioni dell’economia, perché in realtà esse si dimostrano strettamente connesse in una relazione reciprocamente funzionale, per la quale “il politico” garantisce legittimità e “l’economico” fornisce le indispensabili coperture motivazionali. E, di conseguenza, rielaborare il rapporto tra orizzontalità e verticalità nel campo giuridico, per riuscire ad indicare, alla luce delle mutazioni avvenute, forme e modi per governare, e non subire, gli interventi normativi sovranazionali, le decisioni internazionali e la pluralità delle regolamentazioni settoriali. E sotto questo profilo va rilevato come da tempo la giurisdizione si è assunta una funzione equilibratrice, e, perciò, si è posta dialetticamente come soggetto di mediazione tra l’impersonalità delle “politiche” e la personalità della comunità civile. Tutto questo in considerazione del fatto che l’ordine statale si presenta, in fondo, come lo strumento più capace di proporre uno sguardo d’insieme rivolto alla realizzazione del bene della comunità.

Ciò significa, però, ridare valore all’idea aristotelica della politica, che, quale “scienza architettonica” dello stato, deve stabilire “che cosa bisogna fare e che cosa evitare – di modo che – il suo fine potrebbe comprendere quello delle altre, perché sarebbe il bene comune”³⁹. Alla politica statale si richiede sì l’apertura alle richieste del mondo globale, ma anche la capacità di fungere da filtro nei riguardi dell’operato delle istituzioni globali per la salvaguardia delle esigenze delle singole collettività. A queste condizioni è sicuramente possibile frenare l’invasione dell’ordine globalizzato e impedire l’appiattimento indifferenziato della normatività. E di salvaguardare il bene della comunità, riconoscendone caratteri compositivi e bisogni essenziali, e di ricordare che le norme giuridiche, con i loro risvolti ed i loro effetti, non si depositano negli spazi dell’astrattezza, ma riguardano sempre e comunque gli uomini. Con il suo decisivo contributo, la parte riesce a comporsi con il tutto ed il particolare a rapportarsi con l’universale, all’interno di un orizzonte unitario, in cui vivono e si muovono in dialettica integrazione i fattori costitutivi dell’umanità: che è il fine ultimo, e non lo strumento, del potere come della politica, del diritto come dell’economia.